

(N. 569)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(VILLABRUNA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1954

Erogazione di lire 50 milioni per l'incremento delle attività artigiane.

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei maggiori problemi della nostra produzione artigianale è quello del suo ammodernamento in relazione a tecniche più aggiornate, che valgano ad abbassare il costo della produzione ed a rendere possibile un miglioramento qualitativo della produzione stessa in relazione alle richieste sempre più esigenti del pubblico, specialmente estero.

Altro problema non meno importante è quello di incrementare lo smercio dei prodotti artigiani mediante la conquista di nuovi mercati.

A tali finalità tende il provvedimento allegato col quale si stanziavano lire 50.000.000 per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle attività artigiane.

Il fondo predetto, al pari di altri disposti in precedenza, è destinato ad essere utilizzato

per erogazioni a favore di iniziative che interessano il settore artigiano su un piano generale, non essendo possibile, anche per l'esiguità dello stanziamento, erogarlo a favore delle singole imprese. Tuttavia è stato in via del tutto eccezionale previsto dall'articolo 2 che possano essere disposti contributi a favore di imprese artigiane per concorso di spese da esse sostenute per ammodernare i propri sistemi di produzione o per rendere possibile una maggiore diffusione dei prodotti, semprechè da tale attività possa derivare un'utilità generale per il relativo settore produttivo.

Sempre all'articolo 2, si è precisato quali imprese possono essere considerate artigiane, riportando integralmente il disposto dell'articolo 3, 2° comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente il credito all'artigianato.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 484, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1953-54, l'erogazione di lire 50.000.000 per sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

Art. 2.

Le erogazioni di cui al precedente articolo potranno essere effettuate anche a favore di

imprese artigiane, per concorso alle spese da esse sostenute per il raggiungimento delle finalità in detto articolo indicate, purchè ne derivi un'utilità di carattere generale per il relativo settore produttivo.

Sono considerate artigiane, ai fini della presente legge, le imprese come tali qualificate con la procedura prevista dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586, ed anche se organizzate in forma cooperativa.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 42 dello stato di previsione dell'esercizio 1953-1954 del Ministero dell'industria e commercio.